



Ordine degli Architetti PPC
della Provincia di Salerno

Salerno, 04/06/2019
Prot. 741/F1-G1

Agli Uffici Tecnici Comunali della Provincia di Salerno

Al Genio Civile di Salerno

Oggetto: Legge Regionale 29 dicembre 2018, n. 59 "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale" - Adempimenti - Chiarimenti.

Il Consiglio Regionale della Campania ha di recente approvato la Legge n°59 recante "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale", pubblicata sul BURC n°100 del 29/12/2018.

Oggetto della legge è "la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese" (art.1). La sua finalità è quella di "tutelare il lavoro svolto dai professionisti contestualmente all'attenuazione dell'evasione fiscale" (art. 1) che viene perseguita attraverso la previsione degli obblighi riportati nell'art.2 e nell'art.3:

art. 2: "La presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico o contratto resa nelle forme previste dall'ordinamento professionale di appartenenza e sottoscritta dal committente..."

art. 3 "...al momento del rilascio dell'atto autorizzativo e della ricezione di istanze d'intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui all'articolo 76 del d.p.r. 445/2000 attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente".

A tutela delle prestazioni professionali erogate dai propri iscritti e della certezza dei pagamenti, questo Ordine Professionale, ha fortemente voluto e partecipato alla stesura e all'iter di approvazione di questa legge, operando con l'obiettivo di migliorare l'impianto normativo ed evitando che la stessa non si configurasse solo come un ulteriore aggravio burocratico a danno degli stessi professionisti.

Pertanto in allegato alla presente nota si inoltra agli spettabili uffici un "**modello tipo**" di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, con l'invito a volerlo divulgare agli operatori.

Si rappresenta quindi che le istanze dovranno essere presentate, corredate, oltre che dagli elaborati dalla lettera d'incarico e dalla dichiarazione sostitutiva.

Cordiali Saluti.

Il Consigliere Segretario

(Arch. Marcoalfonso Capua)



Il Presidente

(Arch. Pasquale Caprio)

**DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ABILITATO IN MERITO AL PAGAMENTO
DELLE PROPRIE SPETTANZE DA PARTE DEL COMMITTENTE.**

(1° comma, art. 3 della legge regionale 29.12.2018 n° 59)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritt _____ nat_ il _____ a _____ e residente in
_____ alla via/piazza _____ n. __, C.F.: _____,

identificato/a mezzo dell'allegata copia del seguente documento:

- Carta d'identità n° _____ rilasciata dal Sindaco del Comune di _____ in
data _____;

- Patente guida n° _____ rilasciata dal Prefetto di _____ in data _____;

iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno col n° _____,

in qualità di progettista/tecnico incaricato per la prestazione:

per conto del committente Sig./ra _____, nato/a a _____ il _____ e

residente in _____ alla via/piazza _____ n° _____, C.F. : _____,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiere, di esibizione o uso di atti falsi, nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento, come richiamate dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA,

per la prestazione professionale sopra indicata:

Che è stato pagato nei termini stabiliti dalla lettera di incarico o contratto di incarico, sottoscritto dalle parti

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 31.12.96 n. 675, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Letto, confermato e sottoscritto

(_____), li _____

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato che esibisce, in allegato, la fotocopia non autenticata del suindicato documento d'identità.

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (L.R. 59/2018)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 e Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto sig. _____ (c.f. _____) nato a _____ il _____ e residente in _____ alla Via _____ n° _____, in qualità di proprietario del fabbricato sito nel Comune di _____ alla via _____, censito nel N.C.E.U. al foglio _____ particella _____ sub _____, mentre il terreno è censito nel N.C.T. al foglio _____ plla _____, con la presente,

INCARICA / AFFIDA

il _____ con studio tecnico in _____ alla via _____, civ. _____, iscritto all'Albo Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno al n. _____, ad eseguire i seguenti lavori :

- Progettazione _____;

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196: "I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente dall'Amministrazione per l'istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse; potrà accedere ai dati che la riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco."

_____, li _____

IL MANDANTE L'INCARICATO

La dichiarazione di cui sopra, in quanto non sottoscritta in presenza del funzionario addetto, deve essere accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità di ciascun sottoscrittore

Legge regionale 29 dicembre 2018, n. 59.

“Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha come oggetto la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese. La finalità è quella di tutelare il lavoro svolto dai professionisti contestualmente all’attenuazione dell’evasione fiscale.

Art. 2

(Presentazione dell’istanza alla pubblica amministrazione)

1. La presentazione dell’istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico o contratto resa nelle forme previste dall’ordinamento professionale di appartenenza e sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 3

(Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)

1. L’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui all’articolo 76 del d.p.r. 445/2000 attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

2. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall’iter attivato.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art.5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Testo unificato delle Proposte di legge a firma dei Consiglieri Gianpiero Zinzi, Francesco Emilio Borrelli, Flora Beneduce, Luca Cascone e Maurizio Petracca.

Proposte di legge assegnate alla IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla III e I Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 21 dicembre 2018.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 3.

Comma 1.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Articolo 76: "Norme penali".

"1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte."